



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale N. 133 del 2 Dicembre 2015**

**SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

#### DETERMINAZIONI

#### GIUNTA REGIONALE

#### DIRETTORIALI

#### DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

#### DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/87

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna " Villanova - Gissi ed opere connesse " attraversamento aereo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Atesa (CH) - Ditta TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 ) ..... 6

#### DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/88

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna " Villanova - Gissi ed opere connesse " attraversamento aereo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta TERNA S.p.A. (C.F. 11799181000 ) ..... 7

#### DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/89

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna "Villanova - Gissi ed opere connesse" attraversamento aereo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 )..... 8

#### DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/90

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna " Villanova - Gissi ed opere connesse " attraversamento aereo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Filetto (CH) - Ditta TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 ) ..... 9

#### DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/91

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta TROTTA Anna Angela . .....10

#### DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/92

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta CERICOLA Carlo .....11

#### DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/93

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta D'ORTONA Franco Raffaele .....12

#### DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/94

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di S. Maria Imbaro (CH)-Ditta SORRENTINO Giovanni .....13

#### DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/95

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di serbatoio recintato con relativa condotta idrica - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta A.C.A. S.p.A. Fg. 10 part. 213-223 .....14

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/96	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di serbatoio recintato con relativa condotta idrica – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta A.C.A. S.p.A. Fig. 6 part. 318 – 321 - 366 .....	15
DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/97	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo delle 2 strade in brecciato – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta PACITTI Alfonso e Manlio. ....	16
DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/98	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta GRUGNALE Antonio .....	17
DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/99	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MARCUCCI Carlo .....	18
DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/100	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SILVESTRI Maria .....	19
DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/101	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta NANNI Teresa .....	20
DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/102	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Guerino .....	21
DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/103	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta TRUBIANO Domenico .....	22
DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/104	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , recinzione e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SCARDETTA Gabriele . ....	23
DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/105	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta CHIULLI Valerio e Danilo .....	24
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/106	
L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con condotta forzata Tratturo Centurelle Montesecco in Comune di Scafa (PE) Ditta ITALCEMENTI S.p.A. .25	
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/107	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di transito e pascolo – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) - Ditta DI FRANCESCO Enio .....	26
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/108	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) - Ditta TRUBIANO Stefano . ....	27
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/109	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) - Ditta GIANGIULLI Giuseppina .....	28
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/110	

- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato , piazzola , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) - Ditta DI GIANVINCENZO Liliana .....29  
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/111
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PELUSI Anna Rita .....30  
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/112
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture arboree , piccola gradinata e diritto non esclusivo all'utilizzo di n. 2 strade in cemento - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta CENTURIONE Palmina .....31  
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/113
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta MARRAMIERO Arnaldo.....32  
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/114
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI PAOLO Manuela .....33  
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/115
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta SAMMARTINO Andrea . .....34  
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/116
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI FEDERICO Francesco . .....35  
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/117
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI VINCENZO Aldo .....36  
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/118
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato , muretto e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada in cemento - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DEL PRETE Giovanni .....37  
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/119
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e pascoli cespugliato - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) - Ditta MANCINI Giovanni .....38  
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/120
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) - Ditta BARBETTA Roberto.....39  
DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/121
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto - Tratturo Centurelle - Montesecco nei Comuni di Filetto (CH) e Orsogna (CH) - Ditta DI PRINZIO Rocco . .....40

---

 PARTE I
 

---

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**


---

 ATTI DELLA REGIONE
 

---

 DETERMINAZIONI
 

---

**GIUNTA REGIONALE**

## DIRETTORIALI

## DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/87

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna " Villanova - Gissi ed opere connesse " attraversamento aereo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Atessa (CH) - Ditta TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 )**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**
*Omissis*
**DETERMINA**

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 23.07.2015 per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna " Villanova - Gissi ed opere connesse " Attraversamento aereo " a favore di TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 ) con sede Legale in Roma , Viale Egidio Galbiati ,70 rappresentata dal suo Procuratore Roberto CIRRINCIONE nato a Palermo il 29.03.1971 residenza : Domiciliato per la carica Napoli , Via Aquileia , n. 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 976 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Atessa (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 166 ( oggi particella catastale 256 del Fg. 18 ) , la suddetta concessione rientrerà nelle

competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 ammonta , in via provvisoria , ad euro € . 123,95 ( minimo ricognitorio ) in quanto lo stesso è soggetto a revisione ai sensi della D.G.R. N. 462 del 26.05.2008 di cui in premessa ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n.. RA/228886 del 10.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il

tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/228886 del 10.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/88  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna " Villanova - Gissi ed opere connesse " attraversamento aereo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta TERNA S.p.A. (C.F. 11799181000 )**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 23.07.2015 per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna " Villanova - Gissi ed opere connesse " Attraversamento aereo " a favore di TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 ) con sede Legale in Roma , Viale Egidio Galbiati ,70 rappresentata dal suo Procuratore Roberto CIRRINCIONE nato a Palermo il 29.03.1971 residenza : Domiciliato per la carica - Napoli , Via Aquileia , n. 8n , a

corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5 ) , della superficie di mq. 1.459 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco n Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 213 , 220 , 221 , 222 e 223 ( oggi particelle catastali 106 e 112 del Fg. 24 ) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 ammonta , in via provvisoria , ad euro € . 123,95 ( minimo ricognitorio ) in quanto lo stesso è soggetto a revisione ai sensi della D.G.R. N. 462 del 26.05.2008 di cui in premessa ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/228886 del 10.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :  
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .

- divieto di mutamento delle destinazioni del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/228886 del 10.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/89  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna "Villanova - Gissi ed opere connesse" attraversamento aereo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 ).**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 23.07.2015 per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna " Villanova - Gissi ed opere connesse " Attraversamento aereo " a favore del Soc. TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 ) con sede Legale in Roma , Viale Egidio Galbiati ,70 rappresentata dal suo Procuratore Roberto CIRRINCIONE nato a Palermo il 29.03.1971 residenza : Domiciliato per la carica - Napoli , Via Aquileia , n. 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.412 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 3 ( oggi particelle catastali 4241 e 4242 del Fg. 11 ), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 ammonta ad euro € . 123,95 ( minimo ricognitorio ) salvo revisione ai sensi della D.G.R. N. 462 DEL 26.05.2008 di cui in premessa ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n.. RA/228886 del 10.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla



concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/228886 del 10.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

---

DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/90  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna " Villanova - Gissi ed opere connesse " attraversamento aereo - Tratturo**

**Centurelle - Montesecco in Comune di Filetto (CH) - Ditta TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 )**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 23.07.2015 per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna " Villanova - Gissi ed opere connesse " Attraversamento aereo " a favore di TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 ) con sede Legale in Roma, Viale Egidio Galbiati, 70 rappresentata dal suo Procuratore Roberto CIRRINCIONE nato a Palermo il 29.03.1971 residenza: Domiciliato per la carica - Napoli, Via Aquileia, n. 8, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2,7 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Filetto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 605 del Fg. 11, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 ammonta, in via provvisoria, ad euro €. 123,95 ( minimo ricognitorio ) in quanto lo stesso è soggetto a revisione ai sensi della D.G.R. N. 462 del 26.05.2008 di cui in premessa;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/228886 del 10.09.2015, per

l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/228886 del 10.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/91

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta TROTTA Anna Angela .**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra TROTTA Anna Angela nata a Archi (CH) il 01.11.1955 e residente a S. Eusanio Del Sangro (CH) in C/da Cotti 174 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.795 circa della zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 57 , 60 , 62 e 73 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 23,32 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA ;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/219603 del 31.08.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto

delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/219603 del 31.08.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/92

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta CERICOLA Carlo .**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. CERICOLA Carlo nato Mozzagrogna (CH) il 06.09.1963 ed ivi residente Via Principale 2 - amministratore unico e legale rappresentante della Società Polieco , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 650 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 34/b/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 12,49;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/228886 del 10.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto

delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/228886 del 10.09.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/93

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta D'ORTONA Franco Raffaele .**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 20.07.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. D'ORTONA Franco Raffaele nato a S. Maria Imbaro (CH) il 25.08.1947 ed ivi residente in Via Piane 97 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.250 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 126 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 15,00 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/228886 del 10.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/228886 del 10.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.09.2015, n. DPD/94

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di S. Maria Imbaro (CH)-Ditta SORRENTINO Giovanni .**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** con decorrenza 01.11.2009 sino al 08.03.2010 della concessione precaria di suolo tratturale , per uso di seminativo " a favore del Sig. SORRENTINO Giovanni nato a Mozzagrogna (CH) il 27.12.1956 ed ivi residente in Via Principale 124 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.500 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 34/a ( oggi Particella Catastale 393/p) ;
2. **di dare atto** che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di € . 10,00 , ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa ;
3. **l' anzidetta** somma è stata versata con bollettino n. 0117 del 20.02.2013 sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/228886 del 10.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

- disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/ 228886 del 10.09.2015 da parte del concessionario ;
6. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
  7. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammessa ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/95  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di serbatoio recintato con relativa condotta idrica - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta A.C.A. S.p.A. Fg. 10 part. 213-223 .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di serbatoio recintato con relativa condotta idrica " a favore dell' A.C.C. S.p.A. - Pescara Via Maestri Del Lavoro D'Italia 81 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 588 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 10 part. 213 - 223 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 546,84;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/233063 del 15.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/233063 del 15.09.2015 da parte del concessionario,

nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/96  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di serbatoio recintato con relativa condotta idrica - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta A.C.A. S.p.A. Fg. 6 part. 318 - 321 - 366 .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di serbatoio recintato con relativa condotta idrica " a favore dell' A.C.C. S.p.A. - Pescara Via Maestri Del Lavoro D'Italia 81 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 418 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 6 part. 318 , 321 e 366 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 388,74 ;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/233040 del 15.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/233040 del 15.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

---

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/97  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo delle 2 strade in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta PACITTI Alfonso e Manlio.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo delle 2 strade in brecciato " a favore dei Sig.ri PACITTI Alfonso e Manlio nati a Roma rispettivamente il 13.03.1950 e 29.07.1952 e residenti a Torino in Via Madonna Cristina 12 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.882 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 108/B , 113 e 113/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 146,32 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/233034 del 15.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/233034 del



- 15.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/98  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta GRUGNALE Antonio .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. GRUGNALE Antonio nato a Cugnoli (PE) il 18.03.1949 e residente a Scafa (PE) in Via Bellavista 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.100 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 259 , 265 , 267 e 286 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 197,04 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/232977 del 15.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/232977 del 15.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

---

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/99  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MARCUCCI Carlo .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. MARCUCCI Carlo nato a Chieti il 12.07.1960 ed ivi residente in Via Pescara 149 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 269 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della

Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 51,17 ;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/233028 del 15.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/233028 del 15.09.2015 da parte del concessionario,

nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/100  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SILVESTRI Maria .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di oliveto " a favore della Sig.ra SILVESTRI Maria nata a Cugnoli (PE) il 09.04.1926 e residente a Lecco in Via Belfiore 77 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 550 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 215 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 11,49 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/233016 del 15.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/233016 del 15.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/101  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta NANNI Teresa .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra NANNI Teresa nata a Nocciano (PE) il 24.08.1928 ed ivi residente in Via G. Marconi 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.800 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 17 , 5/A e 6/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 130,31 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/233083 del 15.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/233083 del 15.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/102  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Guerino .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. DI GIOVANNI Guerino nato a Cepagatti (PE) il 26.05.1948 ed ivi residente in Via Ada Negri 38 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.250 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 77/B , 78 e 79 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 32,37 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/233087 del 15.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/233087 del 15.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/103  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta TRUBIANO Domenico .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. TRUBIANO Domenico nato a Pietranico (PE) il 04.11.1963 ed ivi residente in C/da Vasca 35 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.600 circa della zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 25 e 26 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 44,82 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/233069 del 15.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/233069 del 15.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/104  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SCARDETTA Gabriele .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di vigneto , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. SCARDETTA Gabriele nato a Nocciano ( Pe ) il 23.06.1941 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Rotagiannelli 15 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 250 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 263/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 129,17 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/232981 del 15.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/232981 del 15.09.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 28.09.2015, n. DPD/105  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta CHIULLI Valerio e Danilo .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore dei Sig.ri CHIULLI Valerio e Danilo nati a Pescara rispettivamente il 27.11.1971 e 28.01.1975 e residenti a Cugnoli (PE) in C/da Vallarno 1/a , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 115 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,24 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/233023 del 15.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/233023 del 15.09.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro



120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/106  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con condotta forzata Tratturo Centurelle Montesecco in Comune di Scafa (PE) Ditta ITALCEMENTI S.p.A.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di attraversamento con condotta forzata " a favore dell'ITALCEMENTI S.p.A. con sede Legale Bergamo Via G. Camozzi 134 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 228 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri FG. 11 part. 487 , 494 e 498 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 123,95 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239127 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239127 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/107

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di transito e pascolo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) - Ditta DI FRANCESCO Enio .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di transito e pascolo " a favore del Sig. DI FRANCESCO Enio nato a Canosa Sannita (CH) il 29.08.1960 e residente a Serramonacesca (PE) in C/da Colle Serra 29 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 334.700 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri l'intera zona ricadente nel territorio del Comune di Serramonacesca ad eccezione di quelle n. 62 , 95 , 97/bis , 104 , 118/b , 119 , 129 e 135 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 278,78;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta

concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239134 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239134 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ,
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/108  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) - Ditta TRUBIANO Stefano .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. TRUBIANO Stefano nata a Popoli (PE) il 26.02.1979 e residente a Castiglione A Casauria (PE) in Via Roma 10 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.662 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fig. 5 part.ile 388 , 476 , 479 , 696/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 79,20 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239169 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239169 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/109  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) - Ditta GIANGIULLI Giuseppina .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra GIANGIULLI Giuseppina nata a Pescosansonesco (PE) il 07.011956 ed ivi residente in C/da Lame 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 19.490 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 9 part.lle 1 , 51 , 511 , 512 , 513 , 514 , 515b , 520 , 521 , 522 , 525 , 526 , 528 , 529 e 531 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 105,07 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239175 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239175 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/110  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato , piazzola , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) - Ditta DI GIANVINCENZO Liliana .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo arborato , piazzola , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato " a favore della Sig.ra DI GIANVINCENZO Liliana nata a Busi Sul Tirino (PE) il 02.01.1953 ed ivi residente in Via A. Gramsci 38 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 285 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fig. 12 part. 1417/P , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 127,06 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239163 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239163 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/111  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PELUSI Anna Rita .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra PELUSI Anna Rita nata a Chieti il 31.08.1938 e residente a Rosciano (PE) in Via Della Vittoria 27 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.460 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 27/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 81,49 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239208 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239208 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/112  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture arboree , piccola gradinata e diritto non esclusivo all'utilizzo di n. 2 strade in cemento - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta CENTURIONE Palmina .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture arboree , piccola gradinata e diritto non esclusivo all'utilizzo di n. 2 strade in cemento " a favore della Sig.ra CENTURIONE Palmina nata a Rosciano (PE) il 21.09.1930 ed ivi residente in C/da Taverna Nuova 20 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 353 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 51/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 133,60;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239181 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239181 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/113  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta MARRAMIERO Arnaldo.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. MARRAMIERO Arnaldo nata a Rosciano (PE) il 06.07.1945 ed ivi residente in Via Colli 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.792 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 130/b e 162/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 80,17;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239187 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239187 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;



8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/114  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI PAOLO Manuela .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra DI PAOLO Manuela nata a Chieti il 14.01.1983 e residente a Rosciano (PE) in Via Della Transumanza 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 175 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 114/G , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239195 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239195 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/115  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta SAMMARTINO Andrea .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. SAMMARTINO Andrea nato a Chieti il 30.10.1981 ed ivi residente in Via V. Bellini 24/A , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 175 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 114/H , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239199 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239199 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/116  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI FEDERICO Francesco .**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. DI FEDERICO Francesco nato a Chieti il 13.03.1980 e residente a Pescara in Via F. Barbabei 53 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 10/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 36,54 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239204 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239204 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/117

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI VINCENZO Aldo .**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di oliveto " a favore del Sig. DI VINCENZO Aldo nato a Rosciano (PE) il 23.07.1946 ed ivi residente in Via Pescara 12 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.420 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 75 e 78, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 107,69 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239191 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239191 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/118  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato , muretto e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada in cemento - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DEL PRETE Giovanni .**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo arborato , muretto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in cemento " a favore del Sig. DEL PRETE Giovanni nato a Francavilla Al Mare (CH) il 13.02.1947 ed ivi residente in Via Nettuno 265 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.750 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 45 e 222/Bis , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 169,89 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239118 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239118 del 22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/119  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e pascoli cespugliato - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) - Ditta MANCINI Giovanni .**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee e pascolo cespugliato " a favore del Sig. MANCINI Giovanni nato a Manoppello (PE) il 02.03.1949 ed ivi residente in C/da Tratturo 13 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.670 circa delle zona del tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 37 part. 3 e 445 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 135,01 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239144 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto

- delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
    - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
  6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239144 del 22.09.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/120  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) - Ditta BARBETTA Roberto.**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. BARBETTA Robert nato a Manoppello (PE) il 21.08.1963 ed ivi residente in C/da Tratturo 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 12.350 circa delle zona del tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 37 part. 427 , 429 , 431/P e 493 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 211,13;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239139 del 22.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto

- delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ).
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
    - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
  6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239139 del 22.09.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.09.2015, n. DPD/121  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto - Tratturo Centurelle - Montesecco nei Comuni di Filetto (CH) e Orsogna (CH) - Ditta DI PRINZIO Rocco .**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e vigneto " a favore del Sig. DI PRINZIO Rocco nato a Guardiagrele (CH) il 17.08.1939 e residente a Filetto (CH) in C/da Fratticello 3 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.490 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco nei Comuni di Filetto (CH) e Orsogna (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 285 e 236 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 52,50 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/241992 del 24.09.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto

delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/241992 del 24.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**





**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)